



COMUNE DI PINCARA

Provincia di Rovigo

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza Straordinaria in I convocazione - Seduta Pubblica

OGGETTO:	REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24, D. LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 16 GIUGNO 2017, N. 100 RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONE POSSEDUTE - INDIVIDUAZIONE PARTECIPAZIONE DA ALIENARE - DETERMINAZIONE PER ALIENAZIONE
-----------------	--

L'anno duemiladiciassette il giorno trenta del mese di settembre alle ore 11:00, nella Sala della adunanze Consiglieri, con appositi avvisi spediti a domicilio, sono stati oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

Fatto l'appello risultano:

MAGON STEFANO	P	CALZAVARINI EMMA	P
Bellini Giustiliano	P	FEI PIERCLAUDIO	P
GILIOLI NADIA	A	CHIARELLI STEFANO	P
Gozzo Maurizio	P	MANTOAN SARA	P
Greghi Luciano	P	NIBALE FERRUCCIO	P
Pavanello Alessandro	A		

ne risultano presenti n. 9 e assenti n. 2.

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, D. Lgs. n. 267/2000) il Segretario Comunale LUCA MORABITO.

Riconosciuto legale il numero degli interventi, il Sig. MAGON STEFANO. in qualità di SINDACO - assume la presidenza e dichiara aperte la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Nominati scrutatori i Signori:

Greghi Luciano
CALZAVARINI EMMA
MANTOAN SARA

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 42 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;

CONSIDERATO quanto disposto dal D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo")

VISTO che ai sensi dell'art. 4, comma 1, del predetto T.U.S.P. le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i **Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;**

ATTESO che **il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società**

- Esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:
 - a. Produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 - b. Progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 193 del decreto legislativo n. 50/2016;
 - c. Realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'art. 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'art. 17, commi 1 e 2
 - d. Autoproduzione di beni e servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
 - e. Servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), del decreto legislativo n. 50/2016";
- Ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...omissis...) tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

RILEVATO che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., **entro il 30 settembre 2017 il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate** ed evidenziando in particolare che:

- Il T.U.S.P. riguarda esclusivamente le partecipazioni societarie, ovvero gli organismi di cui al titolo V e VI, capo 1, del Libro V del codice civile, anche aventi come oggetto sociale lo svolgimento di attività consortili (art. 2 comma 2, lettera i), non rientrando, invece, gli altri organismi partecipati aventi forma non societaria;
- Le società a partecipazione indiretta (quotate e non quotate) sono oggetto di ricognizione solo se detenute dall'ente per il tramite di una società/organismo sottoposta a controllo da parte dello stesso, come precisato dalle "Istruzioni per la comunicazione della revisione straordinaria delle partecipazioni pubbliche" approvate dal Ministero dell'Economia e

Finanze in data 27 giugno 2017 e, successivamente, chiarito anche dalla Sezione Autonomie della Corte dei Conti con deliberazione n. 10 del 19.07.2017;

CONSTATATO che ai fini di cui sopra **devono essere alienate** od oggetto delle misure di cui all'art. 20 commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – **le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:**

1. Non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c.1 T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;
2. Non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;
3. Previste dall'art. 20, c.2, T.U.S.P.
 - a. Partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
 - b. Società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c. Partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d. Partecipazioni in società che, nel triennio 2014-2016, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 1.000.000,00;
 - e. Partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, c. 7, D. Lgs. n. 175/2016. Ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
 - f. Necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g. Necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

Il Sindaco espone, precisando come l'Ente pubblico può partecipare a società che svolgano servizi pubblici che ricadono sul territorio, altrimenti il Comune deve provvedere a dismettersi. Il Comune di Pincara detiene partecipazioni dirette in Polesine Acque S.p.A., AS2 e Attiva S.r.l. Quest'ultima è in liquidazione e la dismissione spetterà al Tribunale o al Commissario liquidatore.

Le altre società rispettano i requisiti perché il Comune possa mantenere le partecipazioni.

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla realizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni

- In società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i. anche fuori dell'ambito territoriale del Comune di Pincara e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 T.U.S.P.;

- In società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case di gioco ai sensi della legislazione vigente;

CONSIDERATO che le società in *house providing*, sulle quali è esercitato il controllo analogo di cui all'art. 16, D. Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (c.1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producono almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (c.3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, c. 1 D. Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

EVIDENZIATO inoltre che:

- la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione in società, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, comma 1, del T.U.S.P.;
- ai sensi del citato art. 24 del T.U.S.P., è necessario individuare le eventuali partecipazioni societarie da alienare, con cessione che deve avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione e quindi dall'approvazione della presente deliberazione;
- le partecipazioni da alienare devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dal Comune di Pincara;

ATTESO che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dal servizio competente, secondo quanto indicato nella Relazione Tecnica allegata alla presente deliberazione, a farne parte integrante e sostanziale;

PRESO quindi atto degli atti istruttori effettuati dal servizio competente, ed in particolare delle analisi e delle valutazioni di carattere economico, sociale, organizzativo, finanziario e commerciale svolte in ordine alle partecipazioni societarie detenute;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'allegato A al presente provvedimento, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, parte integrante e sostanziale della deliberazione;

RICHIAMATO a tal proposito, il piano operativo di razionalizzazione, già adottato ai sensi dell'art. 1, comma 612, della Legge 23.12.2014 n. 190, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 06.05.2015, esecutiva ai sensi di legge, provvedimento del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento ai sensi dell'art. 24, comma 2, del T.U.S.P.;

VERIFICATO, in base a quanto finora espresso, che risulta necessario procedere alla liquidazione della partecipazione diretta nella società ATTIVA S.P.A., in quanto inattiva, in liquidazione ed in fallimento, e priva dei requisiti di cui all'art. 4, commi 1 e 2 lettera a), del T.U.S.P.;

DATO ATTO che la liquidazione della partecipazione diretta detenuta nella società ATTIVA S.P.A. dovrà comunque avvenire nell'ambito della procedura di liquidazione e fallimento della stessa, nei modi e nei termini che saranno disposti dal Tribunale di Padova;

VERIFICATO inoltre che possono essere mantenute senza interventi di razionalizzazione di cui all'art. 20, comma 2, del T.U.S.P. le partecipazioni nelle seguenti società:

- Azienda Servizi Strumentali S.r.l. che ha per oggetto l'attività di produzione di beni e servizi strettamente necessari per il proseguimento delle finalità istituzionali del Comune di Pincara (art. 4, comma 1, del T.U.S.P.) ed in particolare la gestione di servizi strumentali all'Ente, cioè l'autoproduzione di beni e servizi strumentali all'Ente (art. 4, comma 2, lettera d) del T.U.S.P.);
- Polesine Acque S.p.A. che ha per oggetto l'attività di produzione di beni e servizi strettamente necessari per il proseguimento delle finalità istituzionali del Comune di Pincara (art. 4, comma 1, del T.U.S.P.), rientrando nella fattispecie prevista dall'art. 4, comma 2, lettera a) del T.U.S.P. (produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi);

EVIDENZIATO che l'Ente non detiene alcuna partecipazione indiretta in società (quotate e non quotate) per il tramite di una società/organismo sottoposta a controllo da parte dello stesso;

TENUTO CONTO del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. B), n. 3) D. Lgs. n. 267/2000, e successive modificazioni ed integrazioni;

PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49. D. Lgs. n. 267/2000, espresso dal Dirigente/Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica;

PRESO ATTO del parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio competente, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni ed integrazioni, in ordine sia alla regolarità tecnica che a quella contabile;

Il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione in forma palese.

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge dai n. nove (9) Consiglieri presenti e votanti il Consiglio approva.

DELIBERA

1. Di dare atto che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di prendere atto della relazione tecnica predisposta dal responsabile del servizio competente ai sensi della normativa specificata in narrativa, parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. Di approvare, conseguentemente, la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune di Pincara alla data del 23 settembre 2016, accertandole come da allegato A alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, dando atto che la stessa costituisce, ai sensi dell'art. 24, comma 2, del T.U.S.P., aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione, già adottato ai sensi dell'art. 1, comma 612, della Legge 23.12.2014 n. 190, con precedente deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 06.05.2015, esecutiva nelle forme di legge;
4. Di procedere alla liquidazione della partecipazione diretta nella società ATTIVA S.P.A., in liquidazione ed in fallimento, in quanto essendo inattiva, non ha per oggetto

un'attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali del Comune di Pincara (art. 4, comma 1, del T.U.S.P.) né un'attività di produzione di un servizio di interesse generale (art.4, comma 2, lettera , del T.U.S.P.);

5. Di dare atto che la liquidazione della partecipazione diretta detenuta nella società ATTIVA S.P.A. dovrà comunque avvenire nell'ambito della procedura di liquidazione e fallimento della stessa, nei modi e nei termini che saranno disposti dal Tribunale di Padova;
6. Di dare atto che possono essere mantenute senza interventi di razionalizzazione di cui all'art. 20, comma 2, del T.U.S.P. le partecipazioni nelle società Azienda Servizi Strumentali S.r.l. e Polesine Acque S.p.A.;
7. Di dare atto altresì, che l'Ente, non detiene alcuna partecipazione indiretta in società (quotate e non quotate) per il tramite di una società/organismo sottoposta a controllo da parte dello stesso;
8. Di dare indirizzo al Sindaco affinché, nell'esercizio del controllo analogo congiunto, promuova iniziative e azioni, tese all'adeguamento alla normativa richiamata in premessa da parte delle società partecipate indirettamente dal Comune di Pincara;
9. Di trasmettere la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune di Pincara;
10. Di procedere alla comunicazione dell'esito della ricognizione, di cui al presente atto, ai sensi dell'art. 17, del D.L. n. 90/2014, e successive modificazioni ed integrazioni, con le modalità previste dal D.M. 25 gennaio 2015, e successive modificazioni ed integrazioni, e tenuto conto di quanto indicato dall'art. 21 del D. lgs. 16 giugno 2017 n. 100;
11. Di inviare copia del presente atto deliberativo alla competente Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti, con le modalità indicate dall'art. 24, comma 1 e 3, del T.U.S.P. e dal citato art. 21 del Decreto correttivo;

INOLTRE,

IL CONSIGLIO COMUNALE

RAVVISATA, altresì, l'urgenza a provvedere;

Con il seguente risultato della votazione, accertato e proclamato dal Sig. Presidente

PRESENTI E VOTANTI N. 9

DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4 D. Lgs. n. 267/2000, e successive modificazioni ed integrazioni.

Sulla deliberazione i sottoscritti esprimono i seguenti pareri:

Visto con parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
CASTIGLIERI RAG. MIRELLA**

Visto con parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile, comportando il presente atto riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica-finanziaria e sul patrimonio dell'ente, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
CASTIGLIERI RAG. MIRELLA**

Si dà atto che l'argomento oggetto della presente deliberazione era compreso nell'ordine del giorno di questa seduta e i relativi atti sono stati messi a disposizione dei signori consiglieri con il loro deposito nella sala consiliare in tempo utile, prima della riunione.

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue.

IL SINDACO - PRESIDENTE
MAGON STEFANO

IL SEGRETARIO COMUNALE
LUCA MORABITO

La suesesa deliberazione, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, verrà pubblicata all'Albo Pretorio Comunale, per quindici giorni consecutivi.

Pincara,

PER AVVENUTA PUBBLICAZIONE
L'INCARICATO
Slongo Mirella

IL SEGRETARIO COMUNALE
LUCA MORABITO

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- che la presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal _____ al _____ senza reclami;
- che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno _____ decorsi 10 gg. dalla pubblicazione all'Albo Pretorio ai sensi dell'Art. 134 c. 4 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, senza reclami;
- ☐ dei chiarimenti o elementi integrativi di giudizio richiesti;
- ☐ senza che sia stata comunicata l'adozione di provvedimento d'annullamento;

Pincara,

IL SEGRETARIO COMUNALE
LUCA MORABITO